

*Fondazione Archeologica
Canosina Onlus*

**REGOLAMENTO PER LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

Art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Principi informativi**
- Art. 3 Ambito di applicazione**
- Art. 4 Divieto di frazionamento**
- Art. 5 Definizioni**
- Art. 6 Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori**

CAPO II - TIPOLOGIE

- Art. 7 Tipologie relative a lavori**
- Art. 8 Tipologie relative a beni culturali**
- Art. 9 Tipologie relative a forniture e servizi**
- Art. 10 Casi particolari**

CAPO III – FORME DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

- Art. 11 Modalità di acquisizione in economia**
- Art. 12 Amministrazione diretta**
- Art. 13 Cottimo fiduciario**

CAPO IV – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 14 Modalità di affidamento lavori, servizi e forniture**
- Art. 15 Servizi tecnici di ingegneria e di architettura**

CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 16 Perizie suppletive/di variante e nuovi mezzi per lavori**
- Art. 17 Autorizzazione della spesa per lavori in economia**
- Art. 18 Piani di sicurezza**
- Art. 19 Verifica di conformità delle forniture e dei servizi**
- Art. 20 Pagamenti**
- Art. 21 Ritardi ed inadempimenti**

CAPO VI – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art. 22 Selezione degli operatori economici**
- Art. 23 Convenzioni di spesa**
- Art. 24 Forma del contratto**
- Art. 25 Certificazione antimafia**
- Art. 26 Documento Unico di Regolarità Contributiva**
- Art. 27 Adempimenti nei confronti dell'Autorità**
- Art. 28 Rinnovo dei contratti**
- Art. 29 Divieto di cessione del contratto**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei limiti fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario, dalle norme internazionali e dalla disciplina statale e regionale, disciplina lavori, forniture e servizi da eseguirsi sul territorio, di competenza della Fondazione Archeologica Canosina, conseguenti all'espletamento di procedure in economia.

Art. 2 Principi informatori

1. L'attività della Fondazione Archeologica Canosina in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è informata ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici nonché a quelli desumibili dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163 e s.m.i..

Art. 4 Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini e agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono

Esecuzione in economia: modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi, sotto la diretta responsabilità e coordinamento, a seconda dei casi, del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione;

Cottimo fiduciario: procedura negoziata mediante la quale viene individuato il contraente, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14, del presente regolamento;

Codice: Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Regolamento di esecuzione e di attuazione: decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207;

RUP: Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nominato dalla Fondazione Archeologica Canosina ai sensi dell'articolo 10 del Codice;

Importo: somme comprensive degli oneri di sicurezza ed al netto di oneri fiscali ed imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni singolo intervento da realizzare mediante un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture la Fondazione Archeologica Canosina nomina un responsabile del procedimento unico, di seguito denominato R.u.p., per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il R.u.p. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non sono specificamente attribuiti ad altri soggetti e che sono previsti dall'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dal regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto medesimo e dal presente regolamento.

3. La individuazione del responsabile di procedimento è effettuata nel rispetto del criterio della distribuzione più ampia possibile di tale incarico tra i soci della F.A.C.. A tal fine la Fondazione Archeologica Canosina promuove la formazione specifica per il personale tecnico interessato.

4. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Per i lavori, l'art. 9 del d.P.R. n. 207/2010 consente al r.u.p. di svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dei lavori, fatte salve le limitazioni contemplate dal relativo comma 4.

6. Per i servizi e le forniture, Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide di regola con il responsabile del procedimento nei limiti delle competenze professionali di quest'ultimo, salvo che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante non intenda procedere in senso diverso e salve le ulteriori limitazioni previste dall'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

CAPO II **TIPOLOGIE**

Art. 7 Tipologie relative a lavori

1) Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del codice, si individuano le seguenti tipologie di lavori, eseguibili in economia:

A) manutenzione di opere o di impianti

1) in immobili o fabbricati di proprietà Fondazione Archeologica Canosina o gestiti dalla F.A.C. e loro pertinenze;

2) interventi igienico-sanitari;

3) manutenzione di aree e spazi verdi, sfalci e potature;

4) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

5) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;

6) manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici asserviti agli edifici della Fondazione Archeologica Canosina quali: elettrici, elettronici, multimediali, reti cablate, telefonici, antincendio, antintrusione, diffusione sonora e controllo integrato, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, gruppi elettrogeni e di continuità, illuminazione pubblica, semafori elettrici;

7) scavo, abbattimento, manutenzione e ripristino di alberature;

8) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle legge, dei regolamenti e delle disposizioni della Fondazione Archeologica Canosina in materia di sicurezza ed igiene pubblica;

9) lavori in economia da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione del Codice;

10) lavori in economia, previsti nelle somme a disposizione di progetto ed esclusi dall'appalto.

B) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;

C) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

D) lavori necessari per la compilazione di progetti;

E) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori:

1) si intendono compresi i lavori, le provviste e le prestazioni da eseguirsi in danno dell'appaltatore per assicurare l'esecuzione di un lavoro o di una lavorazione nei tempi previsti;

2) si intendono compresi i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

Art. 8 Tipologie relative a beni culturali

1. E' consentito l'affidamento, con il sistema di cottimo fiduciario, di lavori relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale, nonché nei casi di cui all'art. 204, comma 4, del Codice.

Art. 9 Tipologie relative a forniture e servizi

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del codice, si individuano le seguenti tipologie acquisibili in economia:

Forniture

1. indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali, la cui interruzione comporti danni all'attività amministrativa e quotidiana della F.A.C. o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

2. di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione;

3. da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;

4. acquisto di materiali e mezzi;

5. acquisto impianti tecnologici asserviti agli immobili in possesso o in uso alla Fondazione Archeologica Canosina, quali: illuminazione pubblica, semafori elettrici ed elettronici, reti cablate, trasmissione dati, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
6. acquisto di libri, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione,
7. stampa, tipografia, litografia; fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc attenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP, e rilegatura;
8. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
9. spese per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'amministrazione;
10. acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie;
11. spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;
12. acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio: di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi della F.A.C;
13. acquisto mobili ed attrezzature d'ufficio;
14. acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici, nonché noleggio dei medesimi;
15. acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, stampanti, macchine per scrivere e calcolatrici;
16. acquisto di materiale hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione;
17. acquisto, noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
18. spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

Servizi

19. prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi istituzionali, la cui interruzione comporti danni all'attività della F.A.C. o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi offerti dalla F.A.C. stessa;
20. servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui la F.A.C. non possa provvedervi con proprio personale;
21. servizi di formazione professionale nonché inerenti l'aggiornamento del personale;
22. servizi di allestimento e gestione manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni;
23. servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia del verde;
24. servizi di catalogazione e informazione turistica;
25. servizi informatici e affini;
26. servizi legali (ad es. attività di consulenza legale);
27. spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati;
28. servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa – in base a tariffa o a contratto - e di pubblicità, compresa la pubblicità legale;
29. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

Art. 10 Casi particolari

1. Oltre che nei casi previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, il ricorso all'acquisizione in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, ovvero per garantire la mobilità essenziale degli utenti del trasporto pubblico.

CAPO III
FORME DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 11 Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario
 - c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art.12 Amministrazione diretta

1. Sono eseguibili in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorra avvalersi di un imprenditore.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con:
 - materiali e mezzi (servizi e quant'altro) di proprietà della Fondazione Archeologica Canosina o appositamente acquistati o noleggiati;
 - personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - sotto la direzione del RUP o del responsabile dell'esecuzione.
3. Il ricorso a questa modalità avviene nei limiti in cui essa risulti in concreto maggiormente economica rispetto all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi mediante procedura di cottimo fiduciario.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000 euro.
5. Non è espressamente fissato un importo per l'amministrazione diretta nei servizi e nelle forniture, a differenza del limite di cui sopra fissato per i lavori.

Art. 13 Cottimo fiduciario

1. Nel cottimo fiduciario l'affidamento a terzi avviene mediante previa consultazione di un numero ristretto di operatori economici scelti dal RUP, negoziando con gli stessi le condizioni del contratto
2. Le spese in economia, con il sistema di cui al presente articolo, non possono superare i seguenti limiti:

-forniture e servizi	193.000 euro
-Lavori	200.000 euro

300.000 euro - per i lavori di cui agli artt. 198 e 204 del Codice,

relativi ai beni mobili ed immobili, concernenti interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate dei beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I limiti di spesa di cui sopra sono automaticamente adeguati con lo stesso meccanismo di adeguamento di cui all'art. 248 del Codice.

CAPO IV
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 Modalità di affidamento lavori, servizi e forniture

Per l'affidamento dei lavori servizi e forniture di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, si procede con le seguenti modalità e limiti di importo:

1. **fino ad 40.000 Euro** è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dei prezzi da parte del RUP.
2. **per importi superiori ad euro 40.000,00 e fino a 200.000 Euro** è ammesso l'affidamento con esperimento di gara ufficiosa previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, se sussistono in tal momento soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato o sulla base di elenchi di operatori predisposti dal settore interessato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;

Art. 15 Servizi tecnici di ingegneria ed architettura

Per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura nonché tecnico-amministrativi di importo inferiore a 20.000 euro, si procede mediante affidamento diretto, previa ricerca di mercato e/o trattativa diretta, con attestazione della congruità dell'offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 Perizie suppletive di variante e nuovi prezzi per i lavori

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva del RUP o del direttore dell'esecuzione, approvata con delibera del CDA della F.A.C., conformemente alle vigenti norme.

2. La perizia non può superare il limite del 20% dell'importo dell'affidamento originario, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra della discrezionalità del Direttore dei Lavori/Responsabile del procedimento.

3. Quando, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi verranno desunti dal prezzario ufficiale vigente, o determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella Perizia progetto per lavori similari, oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi saranno approvati con apposito atto del CDA della F.A.C..

In nessun caso, la spesa complessiva può superare i limiti di valore indicati nel presente regolamento.

Art. 17 Autorizzazione della spesa per lavori in economia

Nel caso di lavori di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento.

Art. 18 Piani di sicurezza

1. Anche nell'esecuzione dei contratti in economia, devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili, come rappresentate nel D.lgs. 163/06 e nel D.lgs n. 81/2008.

2. In particolare devono essere rispettati gli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Art. 19 Verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto ed alle eventuali leggi di settore.

2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Art. 20 Pagamenti

1. Nei contratti di appalti di beni e servizi, le operazioni per il versamento del corrispettivo all'appaltatore sono disposte nel termine indicato dal contratto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione (confermato dal responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano) della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

2. La verifica di conformità costituisce presupposto essenziale per consentire al prestatore di servizi o al fornitore dei beni di emettere la fattura.

Art. 21 Ritardi ed inadempimenti

1. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente (da intendersi tale nozione nel senso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) il direttore dei lavori intima lo stesso ad adempiere alle pattuizioni contrattuali entro il termine di 10 giorni, in caso di ritardo, e di 15, in caso di grave inadempimento.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il responsabile del procedimento, con dichiarazione scritta, risolve il contratto.

3. L'amministrazione può, in ogni caso, esercitare gli ulteriori diritti e facoltà riservate dal contratto di cottimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche con riferimento ai contratti di servizi e forniture in forza del richiamo operato all'art. 137 del Codice.

CAPO VI
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 22 Selezione degli operatori economici

1. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi predisposti dalla stazione appaltante o per conoscenza diretta:

a) **L'indagine di mercato**

1. Viene svolta quando non siano conosciuti a priori gli operatori economici idonei a soddisfare la domanda della Fondazione Archeologica Canosina;

b) L'elenco di operatori economici

1. La Fondazione Archeologica Canosina istituisce uno o più elenchi di operatori economici, per la qualificazione di fornitori di lavori, di beni e di servizi, individuati ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento, cui affidare prestazioni in economia. suddiviso in sezioni tipologiche, soggetto ad aggiornamento annuale,

c) Conoscenza diretta degli operatori economici

1. l'iscrizione agli elenchi di cui sopra non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento;

2. gli operatori economici di cui gli uffici hanno conoscenza diretta e storica possono essere direttamente invitati alla gara ufficiosa;

3. Limitatamente all'acquisto di forniture e servizi presso esercizi commerciali al dettaglio non è necessario provvedere alla formazione degli elenchi di cui sopra né ad indagine di mercato, fatta salva la normale diligenza nella comparazione dei prezzi.

Art. 23 Convenzioni di spesa

1. Il CDA della Fondazione Archeologica Canosina, può stipulare convenzioni di acquisto con ditte fornitrici, definendo condizioni e sconti da applicare sui listini a base di gara.

2. Le procedure di affidamento sono quelle previste nei precedenti artt. con riferimento agli importi massimi di fornitura definiti per le singole convenzioni d'acquisto.

3. Con gli stessi criteri il CDA della Fondazione Archeologica Canosina stipula convenzioni per esecuzione di lavorazioni, noli e prestazioni d'opera per la realizzazione di lavori o manutenzioni a cottimo fiduciario o miste, parte in diretta amministrazione e parte a cottimo fiduciario.

Art. 24 Forma del contratto

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dal CDA della Fondazione Archeologica Canosina;

c) in forma elettronica quando si verificano le condizioni previste dalle norme vigenti in materia, così come previsto dall'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2. Di norma sono stipulati per scrittura privata i contratti di importo inferiore a € 50.000. I contratti il cui importo superi tale soglia sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

3. La stipulazione del contratto può, in ogni caso, avvenire solo dopo che sia decorso il termine di cui all'articolo 11, comma 10 del Codice.

Art. 25 Certificazione antimafia

1. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti di importo sino a 154.937,07 euro, la documentazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.P.R. 252/98.

2. In caso di superamento di detto importo dovrà essere acquisito il Certificato della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia, ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. cit..

Art. 26 Documento Unico di Regolarità Contributiva

1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva viene acquisito d'ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, attraverso strumenti informatici ed in via telematica, ai sensi dell'art. 16 – bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in legge n. 2/2009 e dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 Ottobre 2007 e successive circolari esplicative.

2. Il DURC, nell'ambito della disciplina contenuta nel presente regolamento, ha validità trimestrale decorrente dalla data di rilascio del suddetto certificato.

Art. 27 Adempimenti nei confronti dell'Autorità

1. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, stipulati secondo le norme del presente Regolamento, sono soggetti all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in base a quanto disposto dalla stessa Autorità con deliberazione n. 15 del febbraio 2010.

Art. 28 Rinnovo dei contratti

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, la Fondazione Archeologica Canosina può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore sulla base del contratto iniziale. In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d'importo stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento, nel valore dell'appalto è compreso l'importo relativo all'eventuale ripetizione del servizio.

Art. 29 Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Fondazione Archeologica Canosina al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.